



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE	
Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il	
<u>10 GEN 2014</u>	N. <u>45</u> e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi fino al <u>25 GEN 2014</u>	
Li <u>10 GEN 2014</u>	
IL RESPONSABILE DELL'ALBO	

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 02 del 09/01/2014

OGGETTO: Tribunale di Taranto: ricorso per decreto ingiuntivo Avv. Mimi Cassano c/Comune di Castellana. Incarico a legale di fiducia per resistere in giudizio.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che:

- In data 19/12/2013 è stato notificato il ricorso in oggetto, assunto al protocollo generale in pari data al n. 30615, con il quale è stato richiesto al Tribunale di Taranto di ingiungere, con decreto provvisoriamente esecutivo ex art. 642, II comma, a questo Ente il pagamento in favore del ricorrente della somma di € 109.669,49 oltre interessi maturati e maturandi (applicabili alla fattispecie ex art. 2 lett. b e c) dalla maturazione ex lege e sino all'effettivo soddisfo, oltre spese della procedura monitoria.
- dal medesimo atto giudiziario si evince che il giudice ha accordato il D.I. così come richiesto, senza concessione di clausola di provvisoria esecuzione, indicando la somma di € 1.750,00 (di cui € 350,00 per esborsi sino ad ora sostenuti ed € 1.400,00 per competenze), oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge, da liquidarsi al medesimo ricorrente, difensore di sé medesimo.

CONSIDERATO che:

- dall'esame del decreto ingiuntivo si rileva, *prime facie*, che in tale ricorso il legale ricorrente, già di fiducia di questa Amministrazione, chiede la liquidazione di somme determinate dalla Corte d'Appello di Lecce – sede di Taranto con le sentenze nn. 65/2010 e 71/2010 e poste a carico di soggetti soccombenti in giudizi azionati per conto di questo Ente, non ancora percepite e per le quali il medesimo legale di fiducia, odierno ricorrente, ha attivato anche, sempre per conto di questo Ente, procedura esecutiva di pignoramento presso terzi, non ancora conclusa;
- per la sentenza n. 429/2012, inoltre, è stato proposto ricorso per Cassazione dai soccombenti, che non risultano aver versato né a questo Ente e neppure al legale odierno ricorrente, le somme determinate dal Giudice d'Appello per la soccombenza.
- non si tratta, quindi, di credito certo, liquido ed esigibile, quello riportato nel decreto ingiuntivo di che trattasi, non facendo neppure riferimento alle somme pattuite e/determinate da questo Ente nella

fase di conferimento incarico, né derivanti da parcella professionale regolarmente vistata dal Consiglio dell'Ordine.

Per quanto sopra esposto, è evidente la necessità di proporre opposizione al decreto ingiuntivo per la tutela degli interessi di questa Civica Amministrazione,

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Maurizio Chimienti, del Foro di Bari, con studio in Bari alla via Trento n. 14.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) “agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....”;*

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

- 1) di proporre opposizione al decreto ingiuntivo n. 1743/2013 del Tribunale di Taranto, emesso in data 21.09.2013, notificato a questo Ente in data 19.12.2013 da avv. Mimi Cassano, assunto al protocollo generale in pari data al n. 30615, per tutte le ragioni riferite in premessa e per le ulteriori motivazioni che il legale incaricato vorrà evidenziare.
- 2) di incaricare un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Maurizio Chimienti, del Foro di Bari, con studio in Bari alla via Trento n. 14;
- 3) Stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.
- 4) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;

IL SINDACO
(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)

